

COMUNE DI SUZZARA

STATUTO

Modificato dal consiglio comunale con atto n. 21 del 27.03.2000, ai sensi della l. 265/99 “ disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifica alla l. 142/90”.

Modificato con atto di c.c. n. 44 del 27 giugno 2006
Modificato con atto di c.c. **n. 47 del 30 giugno 2010**

TESTO COORDINATO

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI

CAPO I IL COMUNE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Suzzara è ente autonomo locale entro l'unità della Repubblica, dotato di rappresentatività generale degli interessi della propria comunità e titolare di funzioni proprie che esercita secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Il Comune realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Promuove le iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini tutelando la vita in tutte le sue forme ed espressioni per il completo sviluppo della persona, valorizzando la famiglia come ambito formativo e principale nucleo sociale.
3. Favorisce la cultura della pace, della mondialità e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca e di educazione, di cooperazione e di informazione. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito territoriale.

Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della propria comunità, nonché a valorizzare le risorse territoriali, ambientali ed umane, attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e nelle modalità di cui al presente Statuto.

4. Il Comune promuove le pari opportunità e la parità numerica tra uomini e donne nella composizione della Giunta, degli organi collegiali eletti dal Consiglio o nominati dal Sindaco, degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune o nei quali lo stesso abbia il controllo o partecipazione e garantisce, comunque, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore ai due quinti dei nominandi, arrotondato aritmeticamente per difetto.

ART. 3

FUNZIONI

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

3. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative dello Stato e della Regione organizzati a livello locale.

3.bis – Le funzioni di cui al precedente comma possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.

ART. 4

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune pone a fondamento della propria attività amministrativa per la realizzazione delle proprie finalità il metodo e gli strumenti della pianificazione e della programmazione, promuovendo in tale senso la partecipazione dei soggetti pubblici e privati e delle organizzazioni sociali, culturali e produttive operanti nel proprio territorio.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, provvedendo per quanto di competenza alla loro specificazione ed attuazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra diverse sfere di autonomia.

ART. 4 – Bis

COOPERAZIONE CON I PAESI ESTERI

1. Il Comune di Suzzara, in armonia con lo spirito della Costituzione, intrattiene, attraverso i rapporti di gemellaggio, relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli e per affermare i diritti dell'uomo.

2. L'attività del Comune si armonizza con i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Carta europea delle autonomie locali, anche attraverso l'adesione ad associazioni

ART. 5

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità, della trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nonché di pubblicità e di semplificazione delle procedure, secondo le modalità fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Comune applica agli atti di sua competenza la regola della motivazione. A tale scopo tutti i provvedimenti amministrativi del Comune, fatti salvi gli atti normativi e quelli a contenuto generale, dovranno essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione.

ART. 6

ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO,SEDE COMUNALE,
STEMMA,GONFALONE

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Suzzara ha una estensione di kmq 60.8 e comprende le seguenti frazioni:

TABELLANO – RIVA – SAILETTO – BRUSATASSO – SAN PROSPERO.

2. Il consiglio comunale e la giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico sito nel capoluogo. In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale

3. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

4. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

ART. 7

ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella Sede Comunale è previsto apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per le pubblicazioni degli atti, provvedimenti ed avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

CAPO II ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 8

LO STATUTO

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio

comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo testo dello stesso.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere ripresentata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

ART. 9

I REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse e dalle disposizioni statutarie.

2.bis – Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di entrata di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

ART. 10

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI

A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione o dalla comunità europea, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed altre leggi dello Stato, e nello statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 11

ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario con le quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Sindaco emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e limitati al tempo in cui permane la necessità.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I ORDINAMENTO

ART. 12 ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune:
 - il Consiglio Comunale
 - la Giunta Comunale
 - il Sindaco

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 14 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.
3. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, gestionale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la determinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Gli atti fondamentali devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi e dei rendiconti previsti in atti fondamentali. Il regolamento disciplinerà altresì le interrogazioni, le interpellanze e le indagini conoscitive.
6. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
7. Il consiglio comunale provvede alla nomina e alla designazione dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

ART. 15 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è nominato il Consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento. **(1)**
4. Nei casi contemplati dal regolamento le Commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
5. Le sedute delle commissioni, adeguatamente pubblicizzate, di norma sono pubbliche.

(1) Art. 4, comma 2°, L. n. 142/90 come sostituito dall'art. 1. L. n. 265/99

ART. 16 GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare secondo le modalità e le condizioni stabilite dal regolamento.
2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all'espletamento delle funzioni.

ART. 16-BIS CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio, per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio e per l'esercizio delle ulteriori funzioni indicate dal regolamento.
2. Alla conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco.

ART. 17 CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. **(1)**
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute nel corso dell'anno senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente, a seguito dell' avvenuto accertamento dell'assenza maturata del Consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze entro 15 giorni,

dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale, copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

(1) Vedi comma 6 bis dell'art. 31 della L. n. 142/90 come modificato dall'art. 11, comma 4, L. n. 265/99

ART. 17-BIS CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 72 del DPR 16 marzo 1960 n° 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 17-TER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti, procede alla nomina, nel proprio seno, di un presidente con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale.

2. Qualora nessun consigliere abbia riportato tale maggioranza, la seduta prosegue sotto la presidenza del consigliere anziano per ulteriori adempimenti previsti dalla legge. Alla nomina del Presidente si provvede, con la stessa maggioranza, in una seduta successiva. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo la sua elezione.

3. La votazione per la nomina di Presidente avviene mediante scrutinio segreto.

4. Con gli stessi criteri, nominato il Presidente, si procede alla elezione di un Vice Presidente.

5. Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento, il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. La votazione relativa alla revoca avviene mediante scrutinio segreto.

ART. 17-QUATER COMPETENZA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare assolve le funzioni di predisposizione, impulso, coordinamento, direzione e guida dei lavori del consiglio.

2. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal consigliere anziano

ART. 18 SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto

in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

3. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

4. Il consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione mediante gli istituti secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

4.bis – Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea; formula l'ordine del giorno sentiti la conferenza dei Capi gruppo ed il Sindaco.

4.ter – Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio entro quarantotto ore per la trattazione delle questioni urgenti rappresentate dal Sindaco.

4.quater – Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità del Presidente, sono assolti dal Vice Presidente e, nei casi specificatamente previsti, dal consigliere anziano.

4.quinques – Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni ed interpellanze sulle materie ad essi delegate.

5. Le votazioni hanno luogo in forma palese, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

6. Il regolamento del Consiglio indica il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute e delle votazioni. (1)

7. Nel caso di nomine il regolamento del consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza delle minoranze.

8. Il Segretario comunale redige la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

(1) Vedi art. 11, comma 1, L. n. 265/99

ART. 18-BIS

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 4 mesi dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

5. Il Consiglio qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con esclusione del Sindaco, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. (1)

(1) Art. 34 comma 2 bis L. n. 142/90 come modificato dall'art. 11, comma 10, L. n. 265/99

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 19 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo di governo generale del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nella attuazione delle linee programmatiche di mandato del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco e agli organi burocratici.
4. Gli atti della Giunta indicano lo scopo e gli obiettivi che si perseguono, i mezzi necessari, le modalità ed i criteri cui dovrà attenersi la struttura dell'ente nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 20 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette. **(1)**
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco con l'atto di nomina determina il numero degli assessori nell'ambito del limite di cui al precedente comma 1°.

(1) Art. 33 commi 1 e 2, L. n. 142/90 come sostituito dall'art. 11, comma 7, L. n. 265/99

ART. 20-BIS ASSESSORI

1. Il Sindaco può delegare ai componenti della giunta lo svolgimento dei compiti di indirizzo e di controllo in base al documento degli indirizzi generali di governo, nonché l'adozione di provvedimenti di propria competenza previsti dalla legge o dallo Statuto.

ART. 21 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei

presenti con voto palese salvo i casi previsti dal regolamento.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 22 RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile della sua amministrazione.
2. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali integrazioni;
 - c) indice i referendum comunali;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti impartendo le direttive al Segretario Generale;
 - e) promuove e coordina l'attività degli Assessori;
 - f) resiste in giudizio e transige vertenze nell'interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
 - g) agisce in giudizio e transige vertenze nell'interesse del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
 - h) coordina gli orari della città al fine di armonizzare l'organizzazione di uffici e servizi alle esigenze dei cittadini;
 - i) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
 - l) organizza i modi di svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione;
 - m) esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge e dallo Statuto;
 - n) adotta i provvedimenti di nomina, revoca e trasferimento dei responsabili della direzione delle unità organizzative tra i funzionari con qualifica apicale, sentito il Segretario Generale;
 - o) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio medesimo delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Mantova, da altri Comuni o da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dal consiglio comunale, assume le determinazioni conseguenti.
4. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale informandolo preventivamente circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.
5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta. Analoga comunicazione deve essere resa al Consiglio in caso di dimissioni, revoca o sostituzione di un Assessore.
6. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, del ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti/Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con

proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, incarichi specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo ad efficacia esterna.

ART. 23 VICE-SINDACO

1. Il Vice Sindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Segretario comunale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge nonché quelle stabilite dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree, ove costituite, e delle unità organizzative e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario comunale adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.
4. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti.
5. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve adottare tutti gli atti di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi.
6. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il Segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzative, di coordinamento e controllo.
7. Partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, senza diritto di voto. Redige i verbali delle adunanze.
8. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) roga i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - b) presiede le Commissioni di gara e di concorso per la copertura di posti di qualifica funzionale superiori alla 6^a compresa ed ha le responsabilità delle relative procedure; può anche presiedere altre commissioni di concorso;
 - c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle altre informazioni;
 - d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle competenze attribuitegli.

ART. 25
IL VICE SEGRETARIO

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto viene prevista la figura del Vice Segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario comunale.

CAPO II
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

ART. 26
STRUTTURA DELL'ENTE

1. L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative ricomprese in aree funzionali, ove costituite, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento dei servizi funzionali, strutturali e di supporto.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.
3. L'ordinamento strutturale del comune è costituito secondo uno schema che assicura la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi approvati dal consiglio comunale e dai piani operativi stabiliti dalla giunta, ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità.
4. In tal senso le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.
5. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti delle stesse assegnate con apposito organigramma.

ART. 26-BIS
RESPONSABILI DELLE AREE E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. I responsabili delle aree, ove costituite, e delle unità organizzative, in attuazione degli indirizzi, programmi ed obiettivi formulati dagli organi di governo dell'ente, provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle aree funzionali, degli uffici e dei servizi di cui sono responsabili. Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Spetta comunque ai responsabili delle aree e delle unità organizzative

l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale; la determinazione per gli uffici dei criteri di organizzazione, previo confronto, se richiesto, da parte delle organizzazioni sindacali.

3. Spetta inoltre ai responsabili delle aree e delle unità organizzative:

- la formulazione agli organi di governo di proposte per la definizione di programmi e

l'indicazione delle priorità ai fini della elaborazione da parte di questi, delle direttive

generali per l'azione amministrativa;

- i poteri di gestione inerenti la realizzazione dei programmi;

- la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura di posti inferiori alla 5^a

qualifica funzionale compresa, la responsabilità delle procedure, la stipula dei contratti;

- al verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici e servizi;

- l'indicazione dei responsabili dei procedimenti e il coordinamento delle loro attività;

- l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle competenze attribuite.

4. Le responsabilità di direzione delle singole unità organizzative sono attribuite e definite dal Sindaco, sentito il Segretario generale, ai funzionari della qualifica apicale. La responsabilità delle aree funzionali, ove costituite, viene conferita dal Sindaco, sentito il Segretario generale, tra i funzionari delle qualifiche apicali ed è cumulabile con la direzione di altra struttura dell'ente. Gli incarichi attribuiti sono conferiti a tempo determinato per una durata che non può comunque eccedere la durata in carica del consiglio comunale: Gli incarichi attribuiti sono rinnovabili e revocabili in qualunque tempo con provvedimento adeguatamente motivato.

5. La copertura dei posti di responsabile di qualifica apicale e/o di responsabile di servizio o di alta specializzazione può avvenire con contratto a tempo determinato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto del principio di concorsualità. I requisiti che il collaboratore deve possedere sono quelli di titolo e abilitazione professionale e comprovata esperienza lavorativa richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco con atto motivato.

ART. 27

CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e delle aree, ove costituite, per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili delle predette unità organizzative e delle aree, presieduta e diretta dal Segretario comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Spettano alla Conferenza le funzioni propositive, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative disciplinate dagli atti generali di organizzazione dell'Ente.

ART. 28

RELAZIONI SINDACALI

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli

organi competenti dell'Ente.

2. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'Ente lo prevedono devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento dell'organo competente che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della disciplina contenuta negli atti generali di organizzazione dell'Ente.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 29 FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta mediante servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, tenendo conto anche di criteri di qualità del servizio e convenienza sociale.

3. Per i servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra gestione in economia, affidamento in concessione, costituzione di aziende, o di società per azioni.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzi.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 30 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 31 AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

2. Gli organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

ART. 32 ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito atto tecnico - finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì la struttura organizzativa, l'ordinamento finanziario e contabile, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali, le modalità di indirizzo da parte del consiglio comunale.
3. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 33 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di una comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.
2. Sono compatibili gli incarichi e funzioni specifiche conferiti agli assessori e consiglieri del Comune, in connessione al mandato politico amministrativo, nell'ambito delle aziende speciali e delle istituzioni.
3. Il Sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali ed approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 33-BIS NOMINA DEL DIRETTORE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. Il direttore delle aziende è nominato secondo le disposizioni dello statuto dell'azienda.
2. Il direttore delle istituzioni è nominato secondo le disposizioni del regolamento che ne stabilisce, altresì le attribuzioni.

ART. 34 SOCIETA' PER AZIONI

1. Negli statuti delle società per azioni devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ART. 35 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e con le Province per

promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 36 CONVENZIONI

1. Il Comune al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, la forma e la periodicità di consultazione fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 37 CONSORZI

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 2.bis – La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli enti aderenti nonché i principi e i criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o suo delegato che sia consigliere comunale, del presidente della provincia o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente.
 - b) Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente durano in carica per cinque

anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

ART. 38

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove sulla base di indirizzi deliberati dal consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti per tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto e ne dispone la sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO VI FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 39

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini per la copertura dei costi dei servizi, ispira le proprie determinazioni a criteri di giustizia ed equità distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

ART. 40

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentono oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di

contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi.

4. Il consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori del conto, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ART. 41

REVISORI DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta ed i garanzia.

2. Saranno previsti altresì i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

3. Il regolamento disciplinerà le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio dei revisori in modo da assicurare principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendole ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente con le modalità e limiti definiti dal regolamento.

ART. 42

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 43

CONTRATTI

1. Il Comune per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni e servizi, per gli acquisti e le vendite, per le permutate, per le locazioni e gli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, applica le procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione del contratto deve comunque essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.

3. Il Comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria, recepita o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico.

ART. 44
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

**TITOLO VII
LA PARTECIPAZIONE**

ART. 45
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

**CAPO I
GLI ISTITUTI**

ART. 46
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono istituti e strumenti di partecipazione popolare:
 - a) gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - b) le associazioni senza scopo di lucro;
 - c) le organizzazioni del volontariato locale;
 - d) l'iniziativa popolare: istanze-petizioni-proposte;
 - e) il referendum ; (1)
 - e) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - f) il diritto di accesso e di informazione;
 - g) il difensore civico.

(1) Art. 6 L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 3, comma 3°, L. n. 265/99

**CAPO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 47
GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Vengono istituiti sul territorio comunale le consulte di partecipazione nelle frazioni di Sailletto – Riva – Tabellano – Brusatasso – San Prospero e un'unica consulta nel capoluogo.
2. Le consulte di partecipazione costituiscono il referente diretto per

l'amministrazione comunale per proposte, pareri, segnalazioni, consigli. Possono inoltre rappresentare utili strumenti popolari di controllo sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi comunali o comunque di tutti i servizi cui direttamente o indirettamente il Comune partecipi nella loro erogazione.

3. Le consulte di partecipazione sono composte da rappresentanti delle Associazioni operanti nel luogo cui fa riferimento la consulta, e anche da rappresentanti locali di tutte le forze politiche elette in consiglio comunale.

4. L'apposito regolamento disciplinerà la composizione e le modalità di elezione delle consulte, nonché quelle relative al loro funzionamento.

ART. 48

LE ASSOCIAZIONI

1. Ogni associazione può richiedere agli organi e servizi competenti, incontri, atti e documenti di pertinenza al tipo di attività da esse promosse.

ART. 49

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce il contributo originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate.

2. Il Comune istituisce la consulta del volontariato, quale organo di informazione, controllo, e partecipazione alle decisioni di rilievo dell'amministrazione comunale alla quale possono partecipare le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte negli appositi registri regionali.

ART. 50

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta dell'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettiva tale facoltà dei cittadini.

ART. 51

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, che procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione

contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

ART. 52 PROPOSTE

1. N.ro trecento cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario; nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta e provvedere in merito entro i successivi trenta giorni.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Il regolamento sulla partecipazione determinerà la procedura e le modalità della proposta, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente.

ART. 53 IL REFERENDUM

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune sono chiamati a pronunciarsi su questioni interessanti l'intera comunità locale ed in materie di esclusiva competenza comunale.

2. Il referendum è indetto quando ne facciano richiesta almeno l'8% degli aventi diritto a pronunciarsi alla data del 1° gennaio nel quale viene presentata la richiesta, oppure su proposta del consiglio comunale stesso, senza raccolta di firme, con una maggioranza qualificata della metà più uno dei consiglieri assegnati e su conforme parere del comitato dei garanti.

3. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali. (1)

4. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto da parte del comitato promotore al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati nel presente Statuto e nel regolamento.

5. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo nella proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

6. Il regolamento determina, oltre la composizione ed i poteri del comitato dei garanti, del quale devono far parte esperti estranei all'amministrazione comunale, anche le modalità di attuazione del referendum ed in particolare il procedimento per la verifica della ammissibilità e della regolarità della richiesta e le modalità organizzative della consultazione.

(1) Art. 3, comma 4, L. n. 265/99

ART. 54 MATERIE ESCLUSE DAL REFERENDUM

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) questioni dipendenti o esecutive di norme statali o regionali;
 - b) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - c) bilanci, finanze, tributi locali, tariffe o altre imposizioni;
 - d) strumenti urbanistici generali ed attuativi
 - e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
 - f) tutela delle minoranze etniche e religiose;
 - g) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di rappresentanti;
 - h) quesiti referendari già sottoposti a giudizio nello stesso mandato amministrativo.

ART. 55 EFFICACIA DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
2. Il Consiglio Comunale valuta con tempestività il risultato del referendum in apposita seduta e provvede con atto formale in merito all'oggetto dello stesso, ai sensi e nei modi previsti dal regolamento.
3. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire alle indicazioni espresse dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione adottata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, contenente ampia e soddisfacente motivazione.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 56 INTERVENTI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno, altresì, diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
4. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

ART. 57 COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Comune, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari

esigenze di celerità del procedimento, provvede a comunicare l'avviso dello stesso ai diretti interessati, a quelli che sono chiamati per obbligo di legge ad intervenire ed a quelli cui può derivare un pregiudizio del provvedimento, quando siano individuati o facilmente individuabili.

2. Il regolamento, ove sia possibile, stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

3. Nei casi di urgenza, come indicato al primo comma, o nei casi in cui il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione, provvedendo però in questi casi, a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e con altri mezzi, a garantire una idonea pubblicazione e informazione.

ART. 58

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti o documenti amministrativi ed estrarne copia secondo le modalità definite dal regolamento.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.

4. Il regolamento comunale oltre ad individuare, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla riservatezza, determina il tempo dell'inaccessibilità e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

5. Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

6. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o difendere i loro interessi giuridici.

ART. 59

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune per assicurare il massimo di conoscenza degli atti deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione più idonei.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

3. La Giunta Municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III IL DIFENSORE CIVICO

ART. 60 ISTITUZIONE E COMPITI

1. Il Comune prevede con apposito atto deliberativo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'istituzione dell'ufficio del difensore civico con sede presso la Casa Comunale.
2. Il difensore civico può essere utilizzato con opportuni accordi tra i Comuni a livello comprensoriale.
3. Il difensore civico, nei modi stabiliti nel presente Statuto e nel regolamento, svolge funzioni di tutela dei diritti dei cittadini e di garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune. Provvede, sia su istanza di terzi che d'ufficio, a segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
4. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

ART. 61 ELEZIONE, DURATA E REQUISITI

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità previste per la sua elezione.
3. Il difensore civico deve possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa, certificata dal possesso di adeguato titolo di studio.

ART. 62 FUNZIONI E PREROGATIVE

1. Il difensore civico:
 - a) interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e le aziende da esso dipendenti, di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati;
 - b) segnala, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, illegittimità, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuove ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;
 - c) segnala eventuali irregolarità o disfunzioni al difensore civico regionale, qualora riscontri anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla regione;
 - d) svolge le sue funzioni anche nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche presenti nel territorio comunale, previ opportuni accordi tra gli stessi ed il Comune.
2. Gli organi e gli uffici dell'amministrazione locale e degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono tenuti ad offrire al difensore civico la massima collaborazione. La mancata adozione degli atti suggeriti dal difensore civico va in ogni caso adeguatamente motivata.
3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per

garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

4. Dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dell'ufficio, i poteri, le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

ART. 63

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E REVOCA

1. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del parlamento e dei consigli regionali, provinciali, comunali, nonché i membri delle giunte che non siano consiglieri;

c) i componenti dei comitati regionali di controllo e delle sue sezioni;

d) coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;

e) coloro che abbiano subito condanne penali ovvero siano soggetti a procedimenti penali in corso.

2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica, con l'incarico di direzione o gestione delle unità sanitarie locali, con la carica di amministratore di consorzi, enti, imprese, aziende speciali o istituzioni direttamente o indirettamente collegate al Comune e con l'esercizio di qualsiasi attività prestata anche solo saltuariamente al Comune o ad imprese o enti collegati con il Comune.

3. Il difensore civico, per gravi inadempienze ai propri doveri d'ufficio o per comprovata inefficienza, può essere rimosso dall'incarico, previa motivata delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, e secondo le modalità procedurali fissate dal regolamento.

ART. 64

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese di maggio e resa pubblica.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti segnalazioni, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio comunale fermo restando il termine previsto dal primo comma dell'art. 59 della Legge 08.06.1990, n. 142 per le deliberazioni del regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti, delibera gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.